

Rep. n. __ del __-----

Imposta di bollo assolta con le modalità

telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico

(M.U.I.), per l'importo di € 45,00

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARESE

Città Metropolitana di Milano

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VIALE VARZI, 13 – ARESE -
PERIODO 1.09.2018 – 31.08.2023 (CIG 7444318D8A). -----**

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO INFORMATICO.

L'anno XX il giorno XX del mese di XX in Arese nella sede comunale, --

AVANTI A ME

XX, Segretario Generale del Comune di Arese, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti nella forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli articoli 47 e 48 della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913, come modificati dall'art. 12 Legge n. 46 del 28 novembre 2005 e non richiesti né da me Ufficiale rogante né da alcuna delle parti, aventi i requisiti di legge,-----

SONO COMPARI:

da una parte:-----

a) XX, nato a XX il XX, Responsabile dell'Area XX, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arese (Codice Fiscale e Partita IVA 03366130155), incaricato con Decreto sindacale n. XX del XX, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del citato decreto legislativo;-----

dall'altra parte:-----

b) il/la Sig./ra XX, nato/a a XX il XX, residente in XX (XX), in Via XX n. XX, Cap XX, identificato/a a mezzo di carta di identità n. XX rilasciata dal Comune di XX (XX) in data XX e valida fino al XX, Codice Fiscale XX, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante di XX, Codice Fiscale/Partiva Iva n. XX, con sede legale in XX (XX), Via XX n. XX, Cap XX (come da visura camerale, deposta agli atti d'ufficio, estratta telematicamente in data XX dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XX);-----

comparenti nel prosieguo denominati congiuntamente anche Parti e della cui identità personale, qualifica e piena capacità io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.-----

PREMESSO CHE:

a) l'art. 90 c. 25 della L. 289/2002 (finanziaria 2003) stabilisce che *“nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive*

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con proprie leggi, le modalità di affidamento”;-----

b) la Legge Regionale 14 dicembre 2006, n. 27 recante “*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali*” prevede, per gli impianti a rilevanza economica, una gestione in via preferenziale a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;-----

c) con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2018 venivano stabiliti i criteri in merito all'affidamento tramite concessione della gestione dell'impianto natatorio comunale sito in Arese, Viale Varzi n. 13, per la durata di anni cinque, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;-----

d) con determinazione a contrattare n. XX del XX veniva indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale di Arese per il periodo 1.09.2018 – 31.08.2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 95 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; contestualmente si approvavano gli atti di gara;

g) con Determinazione XX si approvavano i verbali di gara e si provvedeva all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto a XX, sulla base dell'offerta economica presentata consistente nel miglioramento del XX% (diconsi XX percento) e quindi pari ad Euro XX (diconsi XX) sull'importo del canone annuo a base di gara;-----

h) l'importo netto complessivo di aggiudicazione pertanto è di Euro XX (diconsi XX);-----

i) accertata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva a seguito delle verifiche previste dagli articoli 32 e 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e integr., che hanno avuto esito favorevole e che figurano agli atti di questo Comune:----- :

Il Concessionario ha provveduto a versare, mediante bonifico bancario, gli importi richiesti a titolo di spese contrattuali e diritti di segreteria, come risulta dalla disposizione di bonifico del XX (acquisito al protocollo informatico comunale al n. XX).-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1 – Dichiarazioni preliminari e definizioni.-----

1. Le Parti come sopra rappresentate dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa e gli atti ivi richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

2. La Responsabile dell'Area Legale, Culturale, Sportiva e Tempo Libero, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di aver preliminarmente verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione da parte sua e che non risulta in posizione di conflitto di interesse secondo quanto disposto dal

paragrafo 8 del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” del Comune di Arese, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 1.02.2018.-----

3. Ai fini del presente contratto le Parti concordano che si applicano le seguenti definizioni:-----

a) per “Concedente” si intende l'Amministrazione Comunale di Arese, con sede legale in Arese (MI) - Via Roma n. 2 - CAP 20020 - Codice Fiscale e Partita Iva 03366130155;-----

b) per “Concessionario” si intende XX;-----

c) per “Parti” si intendono pertanto l'Amministrazione aggiudicatrice, Comune di Arese, e la XX come individuata alla precedente lettera b);- - -

d) per “RUP” si intende il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 e 101 D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;-----

e) per “Codice” si intende il D. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed integr., Codice dei contratti pubblici;-----

f) per “CSA” si intende il Capitolato Speciale di Appalto approvato con Determinazione della Responsabile dell'Area XX n. XX;-----

g) per “CC” si intende il Codice Civile;-----

h) per “Codice Antimafia” si intende il D. Lgs. n. 155 del 6.09.2011 e succ. mod. ed integr.;-----

i) per “CAD” si intende il D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. ed integr. (Codice dell’Amministrazione Digitale); -----

Art. 2 - Oggetto del contratto-----

1. Il Concedente, come sopra rappresentato, affida al Concessionario, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto natatorio comunale sito in Viale Varzi n. 13 in Arese, così come descritto in premessa e individuato nella planimetria allegata al presente contratto (All. xx) e di tutte le strutture e infrastrutture in esso contenute, come elencate all'art. 1 CSA, alle condizioni, clausole e termini tutti contenuti nel CSA, che devono intendersi integralmente ed espressamente riprodotti nel presente contratto.-----

2. Il Concessionario si impegna alla gestione del servizio in concessione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice .-----

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: CIG 7444318D8A.

Art. 3 – Ammontare del contratto.-----

1. L'importo contrattuale complessivo per l'intera durata della concessione, considerato il miglioramento del canone annuo offerto in sede di gara, è pari Euro XX (diconsi XX).-----

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA, dovuta nei termini di legge.-

Art. 4 – Versamento del canone concessorio-----

1. A titolo di corrispettivo della gestione, il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente un canone annuo pari ad Euro XX (diconsi XX) oltre IVA, come da offerta economica presentata, da versare, su

emissione di fattura da parte del Comune, in rate quadrimestrali di Euro XX (diconsi XX) ciascuna oltre IVA, con le seguenti scadenze espressamente determinate dal CS:-----

a) per il periodo dal primo settembre duemiladiciotto (1.09.2018) al trentuno dicembre duemiladiciotto (31.12.2018): n. 1 (una) rata da versarsi entro il trenta novembre duemiladiciotto (30.11.2018);-----

b) per le annualità dal duemiladiciannove (2019) al duemilaventidue (2022): prima rata quadrimestrale entro il trentuno marzo (31.03), seconda rata quadrimestrale entro il trentuno luglio (31.07) e terza rata quadrimestrale entro il trenta novembre (30.11);-----

c) per il periodo dal primo gennaio duemilaventitre (1.01.2023) al trentuno agosto duemilaventitre (31.08.2023): prima rata quadrimestrale entro il trentuno marzo duemilaventitre (31.03.2023) e seconda rata quadrimestrale entro il trentuno luglio duemilaventitre (31.07.2023).-----

L'anno di pagamento è da intendersi come anno solare e non come anno sportivo.-----

2. Il canone così determinato rimane invariato per i primi 12 mesi. A decorre dal 1° settembre 2019, il canone è suscettibile di rivalutazione sulla base dell'ISTAT (FOI – Indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati – al netto dei tabacchi).-----

3. Qualora si verificassero ritardi eccedenti 10 (dieci) giorni e fino a 30 (trenta) giorni dalla data concordata per il versamento delle rate quadrimestrali, il Concedente avrà diritto al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, calcolati nella misura dell'interesse in vigore per ogni giorno di ritardo.

4. Se il ritardo dovesse protrarsi oltre i 30 (trenta) giorni, il Concedente sarà legittimato alla revoca della concessione oltre che alla risoluzione *ipso iure* del contratto.

Art. 5 – Condizioni generali - Forma del contratto.-----

1. La concessione oggetto del presente contratto è affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, nonché dalla documentazione progettuale approvata con Determinazione n. XX e da ogni altro documento di cui al successivo comma 2, che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-----

2. In particolare, formano parte integrante e sostanziale del contratto e sono ad esso materialmente allegati i seguenti documenti approvati con Determinazione n. XX:-----

A) Capitolato Speciale d'appalto (e relativi suoi allegati: A) "Prestazioni minime di manutenzione ordinaria", B) "Schema tariffe", C) "Schema base contenente alcuni dati per la formulazione del bilancio (preventivo e consuntivo)"; D) "Estratto inventario beni mobili del Comune di Arese";

B) Planimetria dell'impianto natatorio comunale allegata al Capitolato Speciale;-----

C e seguenti): (*documenti offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario*)-----

3. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto gli ulteriori documenti, regolarmente depositati agli atti d'ufficio, pur non

materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che le Parti hanno già sottoscritto per accettazione:-----

a) le polizze di garanzia;-----

b);-----

Articolo 6 - Domicilio e rappresentanza del Concessionario.-----

1. Il Concessionario elegge domicilio in XX, Via XX. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, anche ai sensi dell'art. 141 Codice Procedura Civile, dipendente dal presente contratto, con espresso esonero del Concedente da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata al Concedente.-----

2. Come da comunicazione in tal senso (protocollo informatico n. XX), rappresentanti del Concessionario sono le seguenti persone:-----

a) Sig. , nato a (.....) il, C.F. ;-----

b) (eventuali altri).-----

3. Anche ai sensi e per gli effetti del CAD e del D.P.C.M. 13.11.2014, tutte le comunicazioni di cui al presente contratto si effettuano, salvo casi debitamente motivati, alle rispettive Caselle di Posta Elettronica, ovvero:

a) per il Concessionario:....;-----

b) per il Committente: protocollo@cert.comune.aresse.mi.it.-----

Art. 7 - Natura di servizio di pubblico interesse delle attività oggetto di concessione – Sospensioni e interruzioni-----

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono considerate ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno

essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di interruzione del servizio, dovuti a cause di forza maggiore, saranno specificamente esaminati dal Concedente, su relazione del competente ufficio.-----

2. Eventuali sospensioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Concedente.-----

3. In caso di arbitrario abbandono o di sospensione, il Concedente, in via di esecuzione d'ufficio, potrà affidare ad altro soggetto la gestione del servizio.-----

4. Nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per un periodo non superiore a sessanta giorni in conseguenza di qualunque motivo, anche se dipendente da fatti che fossero imputabili al Concedente. Oltre tale termine nessun indennizzo sarà dovuto dal Concedente al Concessionario qualora il protrarsi dell'inagibilità sia imputabile a caso fortuito e/o forza maggiore o a qualunque altra causa indipendente dalla volontà del Concedente o del Concessionario.-----

Art. 8 - Durata della concessione-----

1. A norma dell'art. 2 CS, la durata della concessione è fissata dal 1.09.2018 (dicesi primosettebreduemiladiciotto) al 31.08.2023 (dicesi trentunoagostoduemilaventitre).-----

2. A norma dell'art. 2 CS, altresì, l'apertura al pubblico dell'impianto natatorio comunale ed il contestuale avvio delle attività è assicurato con decorrenza dal 1.09.2018 (dicesi primosettebreduemiladiciotto). Tale data costituisce termine essenziale.-----

4. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è obbligato a proseguire nella gestione del servizio e nella conduzione delle strutture se in tal senso richiesto dal Concedente, sino all'espletamento delle procedure necessarie per la stipula di nuovo contratto, e comunque non oltre i 6 (diconsi sei) mesi successivi alla scadenza dello stesso. -----

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti-----

1. E' vietata la cessione ad altri, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, direttamente o per interposta persona, del presente contratto così come dei diritti e degli obblighi derivanti dal sotteso rapporto di concessione; l'inadempimento al predetto obbligo costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa così come previsto all'art. 16 CS e all'art. 26, lett. k), del CS.-----

Art. 10 – Penali-----

1. Qualora il Concedente riscontrasse inadempienze agli obblighi assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente contratto, provvederà alla formale contestazione al Concessionario. Il Concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione, o altro termine che verrà stabilito dal Concedente. In caso di urgenza, il termine verrà ridotto a 48 (quarantotto) ore.-----

2. Ove le controdeduzioni non venissero prodotte nel termine assegnato, oppure a giudizio del Concedente risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le seguenti penalità:-----

- a) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione di manutenzione ordinaria; la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;-----
- b) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmati e a guasto da parte del Concessionario: la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
- c) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancata effettuazione degli interventi di necessità ed urgenza: la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
- d) da € 200,00 (duecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) giornaliera in caso di mancata esecuzione o sospensione, da parte del Concessionario delle attività per la gestione dell'impianto natatorio;
- e) da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di variazione dell'uso dell'impianto o di sue parti rispetto alla originaria destinazione d'uso;

- f) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancato rispetto dell'applicazione delle tariffe;
- g) da € 100,00 (cento/00) ad € 3.000,00 (tremila/00) in caso di mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari; la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale alla gravità dell'inadempienza;
- h) € 200,00 (cento/00) per ogni giorno di chiusura ingiustificata dell'impianto natatorio, non preventivamente autorizzata;
- i) da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento/00) in caso di mancata o insoddisfacente pulizia quotidiana degli spazi affidati; la penale potrà essere moltiplicata per un coefficiente da un minimo di 2 ad un massimo di 10 in misura direttamente proporzionale all'onerosità dell'intervento non effettuato;
- j) da € 200,00 (duecento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per la mancata segnalazione di interventi di manutenzione straordinaria, ritenuti indispensabili per il funzionamento della struttura, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento;
- k) per ogni altra inadempienza, riscontrabile anche a seguito di comprovata segnalazione degli utenti, non prevista nei punti precedenti, da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

3. Per ogni altra inadempienza, non prevista nei punti precedenti, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

4. Le penali, previa adeguata contestazione secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, ove non liquidate direttamente dal Concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla cauzione definitiva, che dovrà essere di volta in volta reintegrata.

5. Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.

6. E' facoltà del Concedente non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.

7. Tutte le contestazioni sollevate dal Concedente al Concessionario dovranno essere verificate *in loco* ed in contraddittorio tra le Parti.

Art. 11 - Obblighi del Concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

1. Il Concessionario assume gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. mod. e integr., sia relativi ai rapporti diretti con il Concedente, sia relativi ai rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni dedotte nel presente contratto. -----

2. I pagamenti a favore del Concessionario, ivi compresi quelli da parte dell'utenza, devono transitare esclusivamente da conti correnti dedicati già comunicati al Concedente.-----

3. Eventuali pagamenti da parte del Concedente a favore del Concessionario saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; il bonifico bancario o postale dovrà indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito in sede di gara.-----

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr., il Concessionario ha comunicato (nota acquisita al protocollo informatico comunale al numero XX) gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, unitamente ai nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto.-----

5. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente di cui al precedente comma 3, ovvero, in caso di variazioni, su altro conto bancario/postale da comunicarsi al Concedente entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto stesso, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto.-----

5. Il Concedente verifica, in occasione di ogni pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----

4. Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente i casi di cessazione o di decadenza dall'incarico dei delegati ad operare sul conto corrente bancario o postale indicato, qualunque ne sia la causa. In difetto di tale notizia, il Concedente non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente - della notizia dell'inadempimento di eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

5. L'inadempimento degli obblighi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr., accertato dal Committente comporta ai sensi del

medesimo articolo, la risoluzione di diritto del presente contratto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge in questione.-----

Articolo 12 - Dichiarazione ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 – Codici di Comportamento.

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020” del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 1.02.2018; ai sensi di quanto disposto al paragrafo 8 del suddetto Piano, il medesimo Concessionario ha inoltre provveduto a rendere idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000 (acquisita al protocollo informatico comunale al numero XX), attestante l'insussistenza di rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, tra il Concessionario (titolari dell'Impresa, amministratori, soci e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento) e gli amministratori ed i responsabili del Concedente.-----

2. Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario si impegna a non intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge, partner di unione civile o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti che

costituiscono oggetto di un servizio pubblico e dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 CC.-----

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario si impegna inoltre a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese.-----

4. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 CC.-----

Art. 13 - Risoluzione del contratto-----

1. Qualora il Concedente rilevi gravi ed ingiustificate inadempienze del Concessionario alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto a norma degli articoli 1453 e seguenti del CC, richiamando in via analogica e per quanto applicabili le disposizioni di cui al Codice (articoli 136 e seguenti); il Concedente potrà altresì procedere all'esecuzione d'ufficio, anche rivalendosi sulla cauzione definitiva e fermo il diritto al ristoro dei superiori danni.-----

2. Ai sensi dell'art. 1456 CC, inoltre, le seguenti inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi potranno costituire causa di risoluzione del presente contratto:

a) grave negligenza, frode nello svolgimento delle prestazioni o reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;-----

b) ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi, prestazioni o altri obblighi previsti nel capitolato, tali da pregiudicare in modo

sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che il Concedente intende perseguire con la concessione;-----

c) indisponibilità ingiustificata ad eseguire interventi indicati dal Concedente in caso di somma urgenza, per rischio concreto di danni a persone o cose, anche se non programmati a norma dell'Allegato A al CS;-----

d) sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi oggetto della concessione;-----

e) mancata esecuzione degli interventi programmati a norma dell'All. A al CS;-----

f) mancata elaborazione e aggiornamento, quando necessario del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ove ricorrano le ipotesi contemplate all'art. 7, ultimo capoverso, CS; -----

g) grave inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni, procedure di emergenza e di tutela della sicurezza nello svolgimento del servizio;-----

h) gravi inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori;-----

i) stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata o qualsiasi altra causa equivalente, sopravvenuti a carico del Concessionario; per il concordato preventivo, si applica l'art. 186 bis Legge Fallimentare così come modificato dall'art. 33 D.L. n. 83/2012;-----

j) subappalto non autorizzato dei servizi in concessione, nonché associazione in partecipazione concessione abusiva e violazione di norme sostanziali in materia di subappalto;-----

k) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il rapporto di concessione;-----

l) mancato mantenimento delle polizze assicurative di cui all'art. 17 del presente contratto;-----

m) mancata reintegrazione della cauzione nei termini perentori stabiliti dal Concedente;-----

n) gravi violazioni di clausole contrattuali, qualificate come essenziali dal CS, che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra Concedente e Concessionario; si elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo quanto riportato nei relativi articoli del CS ai quali si rimanda per completezza:-----

n.1) art. 2 “Durata e sede”: mancata apertura della sede amministrativa;- -

n.2) art. 17, terzo cpv. “Tariffe”.-----

3. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, il Concedente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi al Concessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Concedente.---

4. Le suddette sanzioni convenzionali saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.-----

5. Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.-----

6. In caso di anticipata risoluzione del contratto e comunque con lo scadere naturale dello stesso, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni in possesso del Concessionario e relative all'impianto natatorio decadono automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura.-----

Art. 14 - Recesso dal contratto-----

1. A norma dell'art. 26.2 CS, il Concedente potrà recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso non inferiore a sei mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione per raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione, fatti salvi i diritti del Concessionario.-----

Il Concessionario avrà la facoltà di interrompere il rapporto, prima della naturale scadenza, con un preavviso di almeno sei mesi, per giusta causa come definito dall'art. 2119 del Codice civile.

Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.-----

1. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ed è tenuto all'esatta

applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, anche se non aderente alle Organizzazioni datoriali così come in caso di recesso dalle medesime, restando il Concedente e gli Uffici da esso dipendenti, sollevati ed indenni da ogni e qualsiasi responsabilità.-----

2. Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 105, commi 8, 9, 10 e 11 del Codice, ove compatibili con la presente concessione. .---

3. Considerato che il Concessionario risulta a tutti gli effetti “*datore di lavoro*” ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e integr., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese terze o a lavoratori autonomi all'interno dell'impianto natatorio, il Concessionario dovrà provvedere a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I., di cui all’art 26 del medesimo Decreto.-----

Art. 16 – Cauzione definitiva.-----

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, il Concessionario ha presentato cauzione definitiva (acquisita al protocollo informatico al n. XX) per l'importo di Euro XX (diconsi XX) mediante, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.-----

2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che il Concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.-----

Art. 17 – Coperture assicurative-----

1. Come previsto dall'articolo 10 del CSA, il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività connesse al presente contratto, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.-----

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo (e consegnato al Concedente, protocollo informatico n. XX) le polizze assicurative previste dal CSA, nella forma di:-----

1. polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto della presente concessione.
2. polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Concessionario si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore

ad € 5.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2.500.000;

3. Polizza Rischio Locativo per i danni materiali e diretti causati all'immobile e al contenuto di proprietà del Concedente, da responsabilità civile del Concessionario ai sensi di legge in qualità di conduttore, così articolata:

a) una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dell'impianto in concessione;

b) una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (arredamento, merci, macchinari, beni elettronici e non);

c) una Partita "Ricorso terzi" con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro/periodo assicurativo.

4. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. n. 123 del 12.03.2004, così come modificato dal Codice.-----

2. Resta inteso che eventuali scoperti, franchigie, esclusioni o qualsivoglia ulteriore limitazione di responsabilità indicata nelle polizze di cui sopra, come anche importi di danni superiori ai massimali individuati, saranno totalmente a carico del Concessionario.-----

Art. 18 - Criteri e modalità organizzative-----

1. La gestione della piscina dovrà avvenire in conformità con i criteri enunciati con la Deliberazione Consiliare n. 17 del 28.03.2018, citata in

premessa, al punto n. 2, lettere da a) ad f) del dispositivo, dettagliati nell'allegato CS all'art. 12 “Gestione del servizio”, cui si fa integrale rinvio.-----

2. Il Concessionario è inoltre vincolato alla propria offerta gestionale ed organizzativa sui punti citati, con riferimento al documento denominato “Qualità del progetto gestionale” offerta tecnica punto 2, allegato al presente contratto (All. xx).-----

3. Si richiama inoltre l'art. 18 CS “Programmazione delle attività sportive – Obblighi inerenti l'utilizzo dell'impianto”.-----

Art. 19 - Manutenzione ordinaria – Obblighi di vigilanza e custodia – Interventi di necessità ed urgenza-----

1. L'attività di manutenzione ordinaria e di vigilanza e custodia dell'impianto natatorio sono a carico del Concessionario secondo quanto disciplinato, anche ai fini dell'eventuale intervento sostitutivo da parte del Concedente in caso di inadempimento, dall'art. 6 CS “Oneri Concessionario (conduzione e manutenzione)” cui si fa integrale rinvio e secondo quanto elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'Allegato A al medesimo CS per quanto attiene gli obblighi manutentivi.-----

2. Il Concessionario è altresì obbligato, in caso di interventi con carattere di urgenza, ad intervenire con immediatezza al fine di garantire la salvaguardia delle strutture e l'incolumità dell'utenza, attuando l'intervento minimo necessario per evitare gravi pregiudizi.-----

3. Qualora gli interventi di cui sopra comportino anche lavori di manutenzione straordinaria, il Concessionario informerà con immediatezza il Concedente evidenziando le motivazioni dell'intervento.

4. Il Concedente entro sette giorni dalla segnalazione accerta il ricorrere delle circostanze di urgenza e indifferibilità e, in caso positivo, procede ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria nei tempi di legge. Se la verifica è negativa, il Concedente avvia la procedura di applicazione delle penali di cui all'art. 10, oltre ad ordinare il ripristino a cura e spese del Concessionario entro un congruo termine di volta in volta stabilito.-----

5. In caso di inadempimento a quanto disposto nel secondo periodo del comma precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine assegnato per la rimessa in pristino, il Concedente procede a propria cura e spese, con successiva escussione della cauzione definitiva prestata fino alla concorrenza delle spese sostenute. -----

6. E' in ogni caso a carico del Concessionario la chiusura immediata dell'impianto in caso di grave rischio strutturale o climatico, a salvaguardia dell'incolumità dell'utenza.-----

Art. 20 – Manutenzione straordinaria-----

La manutenzione straordinaria dell'impianto natatorio è di competenza del Concedente, fatto salvo che gli interventi in questione non derivino da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi programmati e a guasto imputabili al Concessionario, come specificato dall'art. 22 CS che si richiama integralmente.-----

Art. 21 - Migliorativi a carico del Concessionario-----

1. In sede di offerta, il Concessionario ha assunto l'impegno di introdurre migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto e soluzioni organizzative finalizzate ad elevare la qualità dei servizi offerti,

rispetto ai contenuti minimi del CS., a vantaggio dell'utenza (offerta tecnica punto 4, allegata al presente contratto come All. xx).-----

Art. 22 - Proventi del Concessionario: tariffe per l'utilizzo degli impianti, proventi da pubblicità, ulteriori introiti.-----

a) Tariffe per l'utilizzo degli impianti.-----

1. A norma dell'art. 17 CS, spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe proposte in sede di offerta per l'accesso e per l'uso dell'impianto (con riferimento al documento denominato "Piano tariffario" - offerta tecnica punto 1, allegata al presente contratto come All. xx), ed ogni eventuale ulteriore tariffa prevista per l'organizzazione delle attività proposte.-----

2. Ogni modifica o variazione delle tariffe definite come indicato nel precedente comma 1 dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Concedente.-----

3. L'accertamento dell'applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, costituisce grave inadempimento sanzionabile con la risoluzione del contratto.-----

b) Proventi da pubblicità.-----

1. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell'impianto natatorio, nel rispetto delle norme tributarie, previo benestare del Concedente, secondo quanto indicato dall'art. 17 CS. I relativi contratti di pubblicità devono avere una durata non eccedente il termine di scadenza del presente contratto e contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione della presente concessione o comunque di conclusione anticipata a qualsiasi titolo dello stesso.-----

2. Gli introiti della pubblicità spettano al Concessionario, che riserva tuttavia idonei spazi pubblicitari a titolo gratuito al Concedente per l'affissione di materiale informativo pubblicitario dalla stessa promosso, purché non in contrasto o di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.-----

c) ulteriori introiti:-----

Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti da sponsorizzazioni.-----

Art. 23 - Fornitura arredo per l'impianto natatorio comunale a carico del Concessionario-----

1. A norma dell'art. 5 CS, secondo capoverso, cui si fa rinvio, la fornitura dell'arredamento e/o attrezzature mancanti è a carico del Concessionario, il quale ha presentato in sede di offerta l'elenco dei beni che si impegna a fornire nel corso della gestione e illustrati con le relative caratteristiche.--

2. Il Concessionario dovrà provvedere alla fornitura di tutti gli arredi ed attrezzature offerti e descritti nel documento denominato "Fornitura arredo e attrezzature" offerta tecnica punto 4, allegato al presente contratto come All. xx.-----

Art. 24 – Adempimenti periodici e debiti informativi a carico del Concedente e del Concessionario-----

1. A norma dell'art. 13 CS, entro il 30 novembre 2018, il Concessionario provvede alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti", da sottoporre per l'approvazione al Concedente.-----

Il Concessionario trasmette al Concedente, entro 30 giorni (trenta) dall'avvio del servizio (30.09.2018), per il primo anno, e successivamente

entro il 20 agosto di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo della piscina per la gestione sportiva dell'anno di riferimento. Si richiama integralmente l'art. 18 CS .

3. A norma dell'art. 19 CS “Bilancio di previsione – Consuntivo”, il Concessionario si impegna a rispettare rigorosamente le scadenze previste nel richiamato articolo in materia di trasmissione al Concedente dei bilanci di previsione e consuntivi per ciascun esercizio finanziario di gestione dell'impianto natatorio, tenuto conto degli elementi indicati per la formulazione degli stessi di cui all'Allegato C al Capitolato Speciale.- -

4. Il Concessionario deve altresì fornire, entro sette giorni dal ricevimento di specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Concedente avrà segnalato come necessari per il completo esame di bilanci e consuntivi.-----

5. Al presente contratto è allegato il documento indicato come All. xx, che contiene la mera ricognizione delle scadenze fissate per i principali adempimenti previsti dal CS; in caso di discordanza, prevale il CS.-----

Art. 25 - Controllo sugli interventi – Controllo di qualità dei servizi--

A. Controllo sugli interventi e sugli obblighi di natura fiscale-----

1. Il Concedente, a mezzo di propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere all'impianto natatorio e ai locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:---

a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;-----

b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere la struttura, gli impianti, gli arredi, le attrezzature, i macchinari e i beni mobili in genere, in condizioni di funzionalità ed efficienza e ad adeguarli alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;-----

c) le modalità di esecuzione degli interventi di conduzione e di manutenzione previsti nel contratto.-----

d) l'osservanza degli obblighi fiscali connessi all'attività, anche per il tramite degli Enti competenti alle verifiche fiscali e fatto salvo il loro autonomo intervento.

2. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti dell'impianto e per il personale ai medesimi adibito, il Concedente intima al Concessionario l'esecuzione degli interventi dovuti in base al contratto e comunque necessari a garantire la sicurezza.-----

3. Nelle more della realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto natatorio, qualora la situazione di pericolo sia confermata dal Concedente, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso all'impianto da parte degli utenti fruitori.-----

4. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso l'immobile affidato.-----

B. Controllo di qualità sui servizi.-----

1. Il Concedente si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare si riserva:-----

a) l'esecuzione di sopralluoghi, riferendone i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;-----

b) verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare la rispondenza dei servizi forniti dal Concessionario alle prescrizioni del contratto.-----

2. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte dell'immobile, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati.-----

3. Al termine dei controlli di cui al primo capoverso è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.-----

4. Il Concedente provvede ad eseguire, direttamente, o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato, ovvero tramite gli Enti competenti, i seguenti controlli a vista del servizio, elencati a titolo esemplificativo:----

a) controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico-sanitario di ogni ambiente e spazio dell'immobile;-----

b) controllo sulla pulizia dei locali;-----

c) controllo sulle condizioni del locale infermeria;-----

d) controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria;-----

- e) controllo sugli orari di apertura al pubblico;-----
 - f) controllo sull'esposizione al pubblico delle tariffe e sulla loro regolare applicazione;-----
 - g) controllo sulla presenza del personale nel numero prescritto dalla normativa vigente in misura tale da garantire la perfetta efficienza del servizio ed il presidio dell'impianto, nonché la conservazione del patrimonio comunale;-----
 - h) controllo del possesso per ciascun membro del personale addetto di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, nonché dei relativi eventuali titoli di specializzazione;-----
 - i) controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integraz., se e in quanto resi obbligatori per i beni dati in concessione.-----
5. Il Concessionario inoltre deve fornire:-----
- a) prima dell'avvio della gestione, il nominativo del responsabile/referente delle attività sportive e del referente/i delle manutenzioni, vigilanza, apertura/chiusura piscina;-----
 - b) relazione dettagliata, entro il venti agosto di ciascun anno, circa la situazione degli impianti, gli interventi effettuati e l'andamento delle attività con riferimento alla programmazione delle attività sportive prevista dall'art. 17 CS, evidenziandone gli eventuali scostamenti. Nello specifico in merito alla gestione la relazione dovrà riportare i dati numerici relativi all'utilizzo della piscina (tipologia corsi svolti, numero utenti, tariffe introitate ecc.).-----

6. Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto.---

Art. 26 - Chiavi.-----

1. Le chiavi della struttura immobiliare sono consegnate dal Concedente al Concessionario (come da verbale di consegna del, All. xxx al presente contratto), il quale può, se lo ritiene, provvedere a cambiare le serrature della struttura in questione.-----

2. Copia delle nuove chiavi, etichettate con i necessari riferimenti, dovrà essere consegnata al Settore LLPP e Manutenzioni del Concedente e, per quanto riguarda le serrature degli accessi alla struttura, anche al Settore Polizia Locale del Concedente per l'esercizio del diritto di vigilanza.-----

3. Il Concessionario, annualmente, dovrà depositare al Settore LLPP e Manutenzioni e al Servizio Sportello del Cittadino, Sport e Tempo Libero del Concedente, l'elenco di tutti i soggetti cui abbia consegnato copia di una o più chiavi, con l'indicazione delle chiavi consegnate.-----

Art. 27 - Ulteriori oneri a carico del Concessionario-----

1 Il Concessionario cura tutti gli adempimenti necessari per la regolare e ordinata gestione del servizio affidato, sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e fiscale, con particolare riferimento al pagamento di tutte le spese occorrenti per la gestione tecnica ed amministrativa del servizio, ivi comprese quelle di natura tributaria o tariffaria relative ai rifiuti; alla diretta stipulazione dei contratti di fornitura di beni e servizi, quali a titolo esemplificativo dei prodotti di depurazione e di pulizia, dei materiali di consumo e di funzionamento necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza e fruibilità dell'impianto natatorio; al rigoroso

rispetto delle norme di legge e di regolamento o di disposizioni specifiche che l'Amministrazione adotterà nella fattispecie.-----

2. Il Concessionario dovrà essere in possesso, prima dell'inizio dell'attività, di tutte le necessarie licenze e autorizzazioni presso gli Enti competenti e quant'altro gli possa consentire di attivare e gestire in piena regola l'impianto natatorio.-----

3. In particolare, si specifica quanto segue:-----

a) utenze: sono a carico del Concedente i costi delle utenze (fornitura di acqua, gas, combustibile, energia elettrica) ad eccezione di quelle telefoniche;-----

b) sede: le Parti danno atto che il Concessionario, come da art. 2 CS, ha provveduto ad organizzare ed attrezzare una propria sede amministrativa/operativa nei locali all'uopo resi disponibili all'interno dell'impianto natatorio. L'apertura della sede implica tutte le relative dotazioni necessarie in termini di arredo, attrezzature informatiche e relativo personale, e deve essere aperta al pubblico con un orario minimo settimanale di 40 (quaranta) ore, opportunamente distribuite nell'arco della settimana.-----

c) locale infermeria: il Concessionario è tenuto a garantire, o far garantire, l'assistenza ed il funzionamento di un'infermeria, alle condizioni di cui alla normativa vigente.-----

Art. 28 - Oneri del Concedente-----

1. Il Concedente si impegna, per tutta la durata della presente concessione, a collaborare con il Concessionario, per quanto possibile, al

fine di agevolare il miglior espletamento del servizio pubblico locale
oggetto del presente contratto.-----

2. Al Concedente competono gli interventi di manutenzione straordinaria
dell'impianto natatorio, come specificato all'art. 20 del presente contratto.

Art. 29 – Controversie-----

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito
agli impegni assunti con il presente contratto, all'interpretazione,
applicazione ed esecuzione di prescrizioni contrattuali, o quant'altro
possa determinare un conflitto tra le Parti in ordine all'oggetto del
presente contratto si ricorrerà al preventivo tentativo di conciliazione, se
esperibile in base alla normativa vigente.-----

2. Ove non sia stato possibile procedere ai sensi del comma precedente e
comunque per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed
all'applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il
Foro di Milano.-----

3. E' esclusa la clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 28 CS.-----

4. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Concessionario non
può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che
costituiscono oggetto della presente concessione, né rifiutarsi di eseguire
gli ordini impartiti dal Concedente.

Art. 30 – Trattamento dati personali – riservatezza.-----

1. Il Concedente, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2006 e succ. mod. ed
integr. informa che tratterà i dati personali forniti dal Concessionario
esclusivamente per la gestione del contratto e per l'assolvimento degli

obblighi previsti da Leggi e Regolamenti. Tale trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, elettronici ed informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del Concessionario. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, che ne facciano richiesta per finalità prescritte da leggi e regolamenti. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arese.-----

Art. 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale-----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario così come eventuali loro conguagli a qualsivoglia titolo si rendessero necessari.-----

2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della presente concessione, dalla data di consegna dell'impianto natatorio fino alla sua riconsegna al concedente, come da verbali redatti in contraddittorio tra le Parti.-----

3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); il contratto è pertanto soggetto a registrazione in misura fissa e in termine fisso, ai sensi degli articoli 40 e 11 Tariffa Parte I del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Concessionario.-----

Art. 32 - Richiamo di norme legislative e regolamentari.-----

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto e negli ulteriori documenti contrattuali richiamati al precedente art. 5 si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il Codice ed il Regolamento, per quanto applicabile, così come definiti all'articolo 1 del presente contratto.-----

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 104/2010.-----

Vengono allegati al presente atto, ai sensi dell'art. 22 del CAD, i seguenti documenti:-----

- "A" copia informatica del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, composta da n. - (diconsi -) facciate, che viene dichiarata da me Segretario Generale conforme all'originale;-----

- "B" copia informatica della planimetria dell'impianto natatorio di Viale Varzi, 13, composto da n. 2 (due) facciate, che viene dichiarata da me Segretario generale conforme all'originale;;-----

- "C" e seguenti): *(copia informatica dei documenti offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario)*-----

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto redatto su supporto informatico che, previa lettura a video, le Parti dichiarano in tutto pienamente conforme alla loro volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati sopra indicati e lo sottoscrivono con me Segretario Generale per ultimo:-----

- Sig. XX, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD, munita di certificato qualificato in termine di validità;-----

- XX mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD, munita di certificato qualificato in termine di validità.-----

Attesto infine che la firma digitale del sottoscritto Segretario Generale è apposta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, munita di certificato qualificato in termine di validità.

Il presente contratto redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice, con utilizzo di OpenOffice.org Writer 3.2.1, consta di n. XX facciate intere e n. XX righe fin qui.

COMUNE DI ARESE

PER LA SOCIETA'

Il Responsabile di Area

Il Legale rappresentante

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

(firmato digitalmente)